Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 146**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 giugno 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 28 GIUGNO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª), emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella diciassettesima estrazione eseguita il 10 giugno 1949.

(2444)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 159ª estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate il 15 giugno 1949.

(2445)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1949, n. 329.

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad aziende autonome.

Art. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare aree private.

Art. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione a titolo oneroso agli impiegati di cui all'art. 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone costituenti il suo nucleo familiare.

All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità, nonchè alla revoca delle concessioni stesse provvederà il Ministro per le finanze, su proposta dell'Intendente di finanza della provincia.

Avranno diritto alla concessione gli impiegati provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede o di prima nomina, e che non abbiano alloggio proprio o degli appartenenti al nucleo familiare disponibile nella nuova residenza.

La concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi in seguito alla revoca della concessione, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal pretore con ordinanza non soggetta a reclamo.

Art. 5.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire novecentotrentacinque milioni (lire 935.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1948-49, utilizzando all'uopo le maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti negli stati di previsione le necessarie variazioni.

Art. 6.

Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge il Ministero delle finanze si avvale dell'opera degli uffici tecnici erariali.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1949.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catania, per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catania pel triennio 1948-1950, i signori:

Condorelli prof. Luigi, medico chirurgo;

Nicoletti prof. Ferdinando, medico chirurgo;

Paradiso prof. Felice, pediatra;

Azzaro dott. Salvatore, esperto in materie amministrative;

Casale dott. Felice, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Presidenza n. 25, foglio n. 161. — FERRARI

(2374)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1949.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Vicenza, per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza pel triennio 1948-1950, i signori:

Pezzotti prof. Lorenzo, medico chirurgo;

Veronese dott. Pino, medico chirurgo;

Trivellato dott. Mario, pediatra;

Girardino avv. Giacomo, esperto in materie amministrative;

Botrè dott. Urbano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Presidenza n. 25, foglio n. 164. — FERRARI

(2373)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1949.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Parma, per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 16 novembre 1947, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Parma per il triennio 1948-1950;

Considerato che il prof. Giovanni Savazzini, nominato con il predetto decreto è deceduto e che in sua sostituzione viene proposto il dott. Vittorio Lavezzini;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Parma, per il triennio 1948-1950, il dott. Vittorio Lavezzini.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Presidenza n. 25, foglio n. 163. — FERRARI

(2372)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1949.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto Presidenziale 20 agosto 1945, relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio decorrente dalla entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti del predetto Consiglio per il quadriennio decorrente dal 29 marzo 1949;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Viste le note 25 maggio n. 121697/128011 e 23 aprile 1949, n. 1476/9, con cui il Ministro per il tesoro ed il Presidente della Corte dei conti, rispettivamente, hanno designato a far parte del Collegio di cui sopra il commendatore Ferruccio Schianchi, ispettore superiore di finanza ed il consigliere della Corte dei conti dott. Mario Lucci;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio decorrente dal 29 marzo 1949, è costituito come appresso:

membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: rag. Giove Silvio, ispettore superiore di 1ª classe del Ministero dell'interno;

membro designato dal Ministero del tesoro: comm. Ferruccio Schianchi, Ispettore superiore di finanza in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

membro designato dal Presidente della Corte dei conti: dott. Lucci Mario, consigliere della Corte stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1949

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(2403)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1949.

Concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Aveto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926 in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre dello stesso anno, n. 290 che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta dal sig. Balestrino Tullio residente in Genova, via Quarnaro n. 10/7, tendente ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del torrente Aveto dalle origini alla località « Sotto la Chiesa » in Rezzoaglio, compresi gli affluenti di destra e di sinistra iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Genova;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Intendenza di finanza e dell'Ufficio del genio civile di Genova,

Presa visione della ricevuta n. 387, pos. 213785/1003, del deposito di L. 40.000, effettuato il 21 dicembre 1948 presso la sezione della Tesoreria provinciale di Genova, servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato presso la Prefettura di Genova il 25 ottobre 1948 e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso, nella quale la zona acquea da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione a scopo di piscicoltura al signor Balestrino Tullio fu Antonio, residente in Genova, via Quarnaro n. 10/7, le acque del torrente Aveto dalle origini alla località « Sotto la Chiesa » e quelle degli affluenti di destra e di sinistra iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia, scorrenti nel territorio del comune di Rezzoaglio.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 20.000 (ventimila) da versarsi all'Erario dello Stato nonchè al contributo, pure anticipato, di L. 10.000 (diecimila) da versarsi al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Genova è incaricato della esecuzione del presente decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 7 febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1949
Registro Min. agric. e foreste n. 18, foglio n. 95. — GIRDANI

(2404)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1949.

Determinazione dei saggi di interesse per i buoni postali fruttiferi da emettersi a partire dal 1° luglio 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Determina:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 1° luglio 1949 i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di lire mille, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di lire mille.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni, e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

BUONO DA L. 1000

Saggio d'interesse 4,50 %:
entro il primo anno L. 1000;
dopo 1 anno L. 1045;
dopo 1 anno e 2 mesi L. 1053;
dopo 1 anno e 4 mesi L. 1061;
dopo 1 anno e 6 mesi L. 1069;
dopo 1 anno e 8 mesi L. 1076;
dopo 1 anno e 10 mesi L. 1084;
dopo 2 anni **L. 1092 più L. 8** per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 3 anni L. 1141 più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 4 anni L. 1192 più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 5 anni L. 1246 più L. 9,50 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 4,75 %:
dopo 6 anni L. 1305 più L. 10 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 7 anni L. 1367 più L. 10,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 8 anni L. 1432 più L. 11,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 9 anni L. 1500 più L. 12 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 10 anni L. 1572 più L. 12,50 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5 %:
dopo 11 anni L. 1650 più L. 13,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 12 anni L. 1733 più L. 14,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 13 anni L. 1819 più L. 15 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 14 anni L. 1910 più L. 16 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 15 anni L. 2006 più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5,25 %:
dopo 16 anni L. 2111 più L. 18,50 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 17 anni L. 2222 più L. 19,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 18 anni L. 2339 più L. 20,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 19 anni L. 2461 più L. 21,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 20 anni L. 2591 più L. 22,50 per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno.

BUONO DA L. 5000

Saggio d'interesse 4,50 %:
entro il primo anno L. 5000;
dopo 1 anno L. 5225;
dopo 1 anno e 2 mesi L. 5265;
dopo 1 anno e 4 mesi L. 5305;
dopo 1 anno e 6 mesi L. 5345;
dopo 1 anno e 8 mesi L. 5380;
dopo 1 anno e 10 mesi L. 5420;
dopo 2 anni L. 5460 più L. 40 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 3 anni L. 5705 più L. 42,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 4 anni L. 5960 più L. 45 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 5 anni L. 6230 più L. 47,50 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 4,75 %:
dopo 6 anni L. 6525 più L. 50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 7 anni L. 6835 più L. 52,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 8 anni L. 7160 più L. 57,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 9 anni L. 7500 più L. 60 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 10 anni L. 7860 più L. 62,50 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5 %:
dopo 11 anni L. 8250 più L. 67,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 12 anni L. 8665 più L. 72,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 13 anni L. 9095 più L. 75 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 14 anni L. 9550 più L. 80 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 15 anni L. 10.030 più L. 85 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5,25 %:
dopo 16 anni L. 10.555 più L. 92,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 17 anni L. 11.110 più L. 97,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 18 anni L. 11.695 più L. 102,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 19 anni L. 12.305 più L. 107,50 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 20 anni L. 12.955 più L. 112,50 per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno.

BUONO DA L. 10.000

Saggio d'interesse 4,50 %:
entro il primo anno L. 10.000;
dopo 1 anno L. 10.450;
dopo 1 anno e 2 mesi L. 10.530;
dopo 1 anno e 4 mesi L. 10.610;
dopo 1 anno e 6 mesi L. 10.690;
dopo 1 anno e 8 mesi L. 10.760;
dopo 1 anno e 10 mesi L. 10.840;
dopo 2 anni L. 10.920 più L. 80 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 3 anni L. 11.410 più L. 85 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 4 anni L. 11,920 più L. 90 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 5 anni L. 12.460 più L. 95 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 4,75 %:
dopo 6 anni L. 13.050 più L. 100 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 7 anni L. 13.670 più L. 105 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 8 anni L. 14,320 più L. 115 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 9 anni L. 15.000 più L. 120 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 10 anni L. 15.720 più L. 125 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5 %:
dopo 11 anni L. 16.500 più L. 135 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 12 anni L. 17.330 più L. 145 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 13 anni L. 18.190 più L. 150 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 14 anni L. 19.100 più L. 160 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 15 anni L. 20.060 più L. 170 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5,25 %:
dopo 16 anni L. 21.110 più L. 185 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 17 anni L. 22.220 più L. 195 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 18 anni L. 23.390 più L. 205 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 19 anni L. 24.610 più L. 215 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 20 anni L. 25.910 più L. 225 per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno.

BUONO DA L. 20.000

Saggio d'interesse 4,50 %:
entro il primo anno L. 20.000;
dopo 1 anno L. 20.900;
dopo 1 anno e 2 mesi L. 21.060;
dopo 1 anno e 4 mesi L. 21.220;
dopo 1 anno e 6 mesi L. 21.380;
dopo 1 anno e 8 mesi L. 21.520;
dopo 1 anno e 10 mesi L. 21.680;
dopo 2 anni L. 21.840 più L. 160 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 3 anni L. 22.820 più L. 170 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 4 anni L. 23.840 più L. 180 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 5 anni L. 24.920 più L. 190 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 4,75 %:
dopo 6 anni L. 26.100 più L. 200 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 7 anni L. 27.340 più L. 210 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 8 anni L. 28.640 più L. 230 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 9 anni L. 30.000 più L. 240 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 10 anni L. 31.440 più L. 250 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5 %:
dopo 11 anni L. 33.000 più L. 270 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 12 anni L. 34.660 più L. 290 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 13 anni L. 36.380 più L. 300 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 14 anni L. 38.200 più L. 320 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 15 anni L. 40.120 più L. 340 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5,25 %:
dopo 16 anni L. 42.220 più L. 370 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 17 anni L. 44.440 più L. 390 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 18 anni L. 46.780 più L. 410 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 19 anni L. 49.220 più L. 430 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 20 anni L. 51.820 più L. 450 per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno.

BUONO DA L. 50.000

Saggio d'interesse 4,50 %:
entro il primo anno L. 50.000;
dopo 1 anno L. 52.250;
dopo 1 anno e 2 mesi L. 52.650;
dopo 1 anno e 4 mesi L. 53.050;
dopo 1 anno e 6 mesi L. 53.450;
dopo 1 anno e 8 mesi L. 53.800;
dopo 1 anno e 10 mesi L. 54.200;
dopo 2 anni L. 54.600 più L. 400 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 3 anni L. 57.050 più L. 425 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 4 anni L. 59.600 più L. 450 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 5 anni L. 62.300 più L. 475 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 4,75 %:
dopo 6 anni L. 65.250 più L. 500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 7 anni L. 68.350 più L. 525 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 8 anni L. 71.600 più L. 575 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 9 anni L. 75.000 più L. 600 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 10 anni L. 78.600 più L. 625 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5 %:
dopo 11 anni L. 82.500 più L. 675 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 12 anni L. 86.650 più L. 725 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 13 anni L. 90.950 più L. 750 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 14 anni L. 95.500 più L. 800 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 15 anni L. 100.300 più L. 850 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5,25 %:
dopo 16 anni L. 105.550 più L. 925 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 17 anni L. 111.100 più L. 975 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 18 anni L. 116.950 più L. 1025 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 19 anni L. 123.050 più L. 1075 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 20 anni L. 129.550 più L. 1125 per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno.

BUONO DA L. 100.000

Saggio d'interesse 4,50 %:
entro il primo anno L. 100.000;
dopo 1 anno L. 104.500;
dopo 1 anno e 2 mesi L. 105.300;
dopo 1 anno e 4 mesi L. 106.100;
dopo 1 anno e 6 mesi L. 106.900;
dopo 1 anno e 8 mesi L. 107.600;
dopo 1 anno e 10 mesi L. 108.400;
dopo 2 anni L. 109.200 più L. 800 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 3 anni L. 114.100 più L. 850 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 4 anni L. 119.200 più L. 900 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 5 anni L. 124.600 più L. 950 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 4,75 %:
dopo 6 anni L. 130.500 più L. 1000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 7 anni L. 136.700 più L. 1050 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 8 anni L. 143.200 più L. 1150 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 9 anni L. 150.000 più L. 1200 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 10 anni L. 157.200 più L. 1250 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5 %:
dopo 11 anni L. 165.000 più L. 1350 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 12 anni L. 173.300 più L. 1450 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 13 anni L. 181.900 più L. 1500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 14 anni L. 191.000 più L. 1600 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 15 anni L. 200.600 più L. 1700 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5,25 %:
dopo 16 anni L. 211.100 più L. 1850 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 17 anni L. 222.200 più L. 1950 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 18 anni L. 233.900 più L. 2050 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 19 anni L. 246.100 più L. 2150 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 20 anni L. 259.100 più L. 2250 per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno.

BUONO DA L. 500.000

Saggio d'interesse 4,50 %:
entro il primo anno L. 500.000;
dopo 1 anno L. 522.500;
dopo 1 anno e 2 mesi L. 526.500;
dopo 1 anno e 4 mesi L. 530.500;
dopo 1 anno e 6 mesi L. 534.500;
dopo 1 anno e 8 mesi L. 538.000;
dopo 1 anno e 10 mesi L. 542.000;
dopo 2 anni L. 546.000 più L. 4000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 3 anni L. 570.500 più L. 4250 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 4 anni L. 596.000 più L. 4500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 5 anni L. 623.000 più L. 4750 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 4,75 %:
dopo 6 anni L. 652.500 più L. 5000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 7 anni L. 683.500 più L. 5250 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 8 anni L. 716.000 più L. 5750 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 9 anni L. 750.000 più L. 6000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 10 anni L. 786.000 più L. 6250 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5 %:
dopo 11 anni L. 825.000 più L. 6750 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 12 anni L. 866.500 più L. 7250 per ogni successivo bimestre maturato:
dopo 13 anni L. 909.500 più L. 7500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 14 anni L. 955.000 più L. 8000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 15 anni L. 1.003.000 più L. 8500 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5,25 %:
dopo 16 anni L. 1.055.500 più L. 9250 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 17 anni L. 1.111.000 più L. 9750 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 18 anni L. 1.169.500 più L. 10.250 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 19 anni L. 1.230.500 più L. 10.750 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 20 anni L. 1.295.500 più L. 11.250 per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno.

BUONO DA L. 1.000.000

Saggio d'interesse 4,50 %:
entro il primo anno L. 1.000.000;
dopo 1 anno L. 1.045.000;
dopo 1 anno e 2 mesi L. 1.053.000;
dopo 1 anno e 4 mesi L. 1.061.000;
dopo 1 anno e 6 mesi L. 1.069.000;
dopo 1 anno e 8 mesi L. 1.076.000;
dopo 1 anno e 10 mesi L. 1.084.000;
dopo 2 anni L. 1.092.000 più L. 8000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 3 anni L. 1.141.000 più L. 8500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 4 anni L. 1.192.000 più L. 9000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 5 anni L. 1.246.000 più L. 9500 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 4,75 %:
dopo 6 anni L. 1.305.000 più L. 10.000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 7 anni L. 1.367.000 più L. 10.500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 8 anni L. 1.432.000 più L. 11.500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 9 anni L. 1.500.000 più L. 12.000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 10 anni L. 1.572.000 più L. 12.500 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5 %:
dopo 11 anni L. 1.650.000 più L. 13.500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 12 anni L. 1.733.000 più L. 14.500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 13 anni L. 1.819.000 più L. 15.000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 14 anni L. 1.910.000 più L. 16.000 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 15 anni L. 2.006.000 più L. 17.000 per ogni successivo bimestre maturato.

Saggio d'interesse 5,25 %:
dopo 16 anni L. 2.111.000 più L. 18.500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 17 anni L. 2.222.000 più L. 19.500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 18 anni L. 2.339.000 più L. 20.500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 19 anni L. 2.461.000 più L. 21.500 per ogni successivo bimestre maturato;
dopo 20 anni L. 2.591.000 più L. 22.500 per ogni successivo bimestre maturato fino al compimento del 30° anno.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche dei buoni di nuova serie, contraddistinta dalla lettera *H*, rimangono le stesse di cui al decreto interministeriale 18 marzo 1947 per i tagli da L. 1000 a L. 100.000 ed al decreto interministeriale 16 febbraio 1949 per i tagli da L. 500.000 e da L. 1.000.000, previa soltanto inserzione, nella parte superiore della cornice dei buoni in litografia, dello stemma della Repubblica italiana, ed aggiornamento delle firme dei direttori generali delle Poste e telecomunicazioni e della Cassa depositi e prestiti.

I tagli da L. 100 e da L. 500 sono soppressi.

Art. 3.

Nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi fino a tutto il 30 giugno 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1949
Registro Cassa depositi e prestiti n. 26, foglio n. 98. — SALVATORI

(2335)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1949.

Revoca del decreto Ministeriale 16 settembre 1945, riguardante la sottoposizione a sequestro della Chlorodont italiana società anonima, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Chlorodont italiana società anonima, con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario il dott. Giancarlo Dosi Delfini;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita dell'intero pacchetto azionario della Chlorodont, non esistono più, nella società stessa, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del summenzionato provvedimento di sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Chlorodont italiana società anonima, con sede in Milano, e nominato sequestratario il dott. Giancarlo Desi Delfini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

(2377)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1949.

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni sull'« edilizia popolare ed economica »;

Visto il decreto Ministeriale n. 3546 del 9 marzo 1948, col quale veniva sciolta l'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto ed era nominato commissario governativo l'ing. Ernesto Ganelli per la gestione straordinaria dell'Istituto medesimo, per la durata di mesi tre;

Visto i decreti Ministeriali n. 8277 dell'8 luglio 1948, n. 14198 del 3 novembre 1948, n. 20597 del 5 gennaio 1949 e n. 4120 del 26 marzo 1949, con i quali l'incarico affidato all'ing. Ernesto Ganelli venne prorogato fino al 18 giugno 1949;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di altri tre mesi l'incarico in parola;

Decreta:

L'incarico affidato con decreto Ministeriale n. 3546 del 9 marzo 1948, all'ing. Ernesto Ganelli di commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto, è ulteriormente prorogato fino al 18 settembre 1949.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: TUPINI

(2375)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1949.

Costituzione degli Uffici stralcio per la liquidazione dei patrimoni delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali con i quali sono stati nominati i commissari liquidatori delle soppresse: Confederazione degli industriali e federazioni nazionali aderenti; Federazione nazionale delle imprese elettriche; Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali; Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate; Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto; Confederazione degli agricoltori e federazioni nazionali aderenti; Confederazione dei commercianti e federazioni nazionali aderenti; Federazione nazionale dei dirigenti delle aziende commerciali; Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e federazioni nazionali aderenti; Federazione nazionale delle casse rurali; Federazione nazionale delle casse di risparmio; Federazione nazionale dei servizi tributari; Federazione nazionale delle banche popolari; Confederazione dei professionisti ed artisti e sindacati nazionali, interprovinciali, provinciali, circondariali e distrettuali aderenti; Confederazione dei lavoratori dell'industria e federazioni nazionali aderenti; Confederazione dei lavoratori della agricoltura e federazioni nazionali aderenti; Confederazione dei lavoratori del commercio e federazioni nazionali aderenti; Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e federazioni nazionali aderenti;

Considerato che le operazioni di liquidazione degli enti sopra indicati non sono state chiuse entro il termine previsto del 30 giugno 1949;

Ritenuta la necessità di procedere alla istituzione degli Uffici stralcio opportunamente raggruppati;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1949, cessano dalla carica i commissari liquidatori, nominati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, per le operazioni di liquidazione delle seguenti soppresse organizzazioni sindacali fasciste:

Confederazione degli industriali e federazioni nazionali aderenti;

Federazione nazionale delle imprese elettriche;

Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali;

Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate;

Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto;

Confederazione degli agricoltori e federazioni nazionali aderenti;

Confederazione dei commercianti e federazioni nazionali aderenti;

Federazione nazionale dei dirigenti delle aziende commerciali;

Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e federazioni nazionali aderenti;

Federazione nazionale delle casse rurali;

Federazione nazionale delle casse di risparmio;

Federazione nazionale dei servizi tributari;

Federazione nazionale delle banche popolari;

Confederazione dei professionisti ed artisti e sindacati nazionali, interprovinciali, provinciali, circondariali e distrettuali aderenti;

Confederazione dei lavoratori dell'industria e federazioni nazionali aderenti;

Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e federazioni nazionali aderenti;

Confederazione dei lavoratori del commercio e federazioni nazionali aderenti;

Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e federazioni nazionali aderenti.

Art. 2.

Per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione delle organizzazioni indicate nell'articolo precedente, sono costituiti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, i seguenti Uffici stralcio, ai quali sono preposti i funzionari a a fianco di ciascuno indicati:

1) un Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione degli industriali e federazioni nazionali aderenti, della Federazione nazionale delle imprese elettriche, della Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali, della Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate e della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto: ing. Paolo Dragone, ispettore generale del lavoro;

2) un Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione degli agricoltori e delle federazioni nazionali aderenti: dott. Alberto Micheletti, capo divisione:

3) un Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione dei commercianti e federazioni nazionali aderenti e della Federazione nazionale dei dirigenti di aziende commerciali: dott. Nicola Castelli, capo divisione;

4) un Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e federazioni nazionali aderenti, della Federazione nazionale delle casse rurali, della Federazione nazionale delle casse di risparmio, della Federazione nazionale dei servizi tributari e della Federazione nazionale delle banche popolari: dott. Aleardo Cetto, capo divisione;

5) un Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione dei professionisti ed artisti e sindacati nazionali, interprovinciali, provinciali, circondariali e distrettuali aderenti: avv. Alberto Benaglia, ispettore generale;

6) un Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione dei lavoratori dell'industria e federazioni nazionali aderenti, della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e federazioni nazionali aderenti, della Confederazione dei lavoratori del commercio e federazioni nazionali aderenti e della Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e federazioni nazionali aderenti: ing. Paolo Capoferro, ispettore generale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

(2426)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1949.

Costituzione dell'Ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio della ex Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 878, che pone in liquidazione la ex Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti, istituita dal governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1948, con il quale è stato nominato il commissario liquidatore della predetta Confederazione;

Considerato che le operazioni di liquidazione della ex Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti non sono state chiuse entro il termine previsto del 30 giugno 1949;

Ritenuta la necessità di procedere alla istituzione dell'Ufficio stralcio;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1949 il rag. Amedeo Fracassi cessa dalla carica di commissario liquidatore della ex Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti.

Art. 2.

Per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione della Confederazione indicata nell'articolo precedente, è istituito un Ufficio stralcio, al quale viene preposto il dott. Edmondo Cossu, capo divisione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

(2427)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Impruneta e della borgata Desco

Con decreto Ministeriale 13 giugno 1949, n. 3821, è stato approvato, con alcune modifiche e prescrizioni di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale, il piano di ricostruzione dell'abitato di Impruneta e borgata Desco, vistato in quattro planimetrie in iscala 1:1000 e sono state rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(2392)

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Castelfiorentino (Firenze)

Con decreto Ministeriale 18 giugno 1949, n. 2124, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le limitazioni di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Castelfiorentino (Firenze) vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(2393)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Emma Santovito di Luigi, nata a Tricasa (Lecce) il 27 dicembre 1918, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per spossessamento di titoli di rendita nominativa

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 50.

Premesso:

che con domanda in data 11 novembre 1937, a firma debitamente autenticata da notaio, il sig. Giaquinta Giovanni-Giuseppe fu Salvatore, nella qualità di unico erede del fratello Benedetto, volgarmente chiamato Carmelo, denunziava, ai sensi dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico 12 febbraio 1911, n. 298, che i certificati Prestito redimibile 3,50 % (1934), nn. 60709, 36916, 200030 e 236668, rispettivamente del capitale nominale di L. 8300, 22.000, 20.000 e 31.300, tutti intestati a Giaquinta Carmelo fu Salvatore si trovavano indebitamente in possesso di tale Salafia Maria fu Salvatore;

che con domanda in data 28 luglio 1938 il sig. Guerrieri Giovanni fu Giovanni, per conto della nominata signora Salafia Maria, depositava presso l'Amministrazione i certificati di rendita in questione ritirando la ricevuta mod. 25-*A*, n. 458;

che con sentenza 16-27 gennaio 1941 debitamente passata in giudicato, la Corte d'appello di Catania condannava Salafia Maria a consegnare a Giaquinta Giovanni-Giuseppe entro trenta giorni dalla notifica della sentenza i ripetuti certificati di rendita;

che con domanda in data 27 luglio 1947 la signora Travenzoli Maria fu Giuseppe, sia in proprio che quale delegata degli altri coeredi del defunto Giaquinta Giovanni-Giuseppe, chiedeva il tramutamento in titoli al portatore dei suddescritti certificati di rendita;

che la relativa operazione è stata già eseguita e i relativi nuovi titoli consegnati a chi di diritto senza ritiro della predetta ricevuta mod. 25-*A*, n. 458, sopra menzionata;

Si notifica che la ricevuta mod. 25-*A*, n. 458 (n. 526054 di posizione), rilasciata il 28 luglio 1938 dall'Amministrazione del Debito pubblico a Guerrieri Giovanni fu Giovanni per il deposito dei certificati di rendita sopradescritti, non ha più alcun valore.

Roma, addì 15 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2396)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 138

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 giugno 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	755 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 27 giugno 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,70
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	75,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % 1936	96,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,65
Id. 5 % convertiti 1951	100,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di giugno 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 27 giugno 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 19 aprile 1949, n. 16744, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Gino Guerci, vice prefetto vicario.

Membri:
prof. Luigi Aiello;
prof. Azzo Azzi;
dott. Franco Scanga, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Luigi Piras.

Segretario:
dott. Alessandro Zezzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Genova.

Roma, addì 3 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2354)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a diciotto posti di motorista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36272-12106.2.15.16/1.3.1 in data 26 marzo 1949;

Vista la relazione n. P.A.G. 41.24.202/90753 in data 3 maggio 1949 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a diciotto posti di motorista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1949
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 10, foglio n. 295. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso per esami e per titoli a diciotto posti di motorista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana, possedere la patente di motorista navale di 1° o 2° grado rilasciata da una Capitaneria di porto, essere immatricolati nella gente di mare di 1ª categoria ed avere non meno di un anno di navigazione di altura nella marina mercantile o in quella militare con la qualifica di motorista navale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invadili per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

II di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età);

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare o se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato rilasciato dalla competente Commissione regionale attestante il riconoscimento della suddetta qualifica.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato attestante la predetta qualità di partigiano combattente, dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

Qualora vi fossero ex combattenti o partigiani combattenti che avessero oltrepassato i limiti di età previsti dalle norme e che non si trovassero in condizioni di poter presentare all'atto della domanda la dichiarazione integrativa o il certificato della Commissione regionale predetta, non avendoli potuti ancora ottenere dalle rispettive autorità, al fine di beneficiare dei cinque anni di elevamento dei limiti di età, tali aspiranti potranno essere ammessi con riserva agli esami scritti previo rilascio di una dichiarazione da firmare prima degli esami stessi, nella quale dichiarino di essere edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi agli esami e che saranno esclusi definitivamente dal concorso se non avranno presentato infallantemente prima degli esami orali i documenti di cui trattasi.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui risieda il candidato;

g) estratto matricolare mercantile dal quale dovranno risultare chiaramente i seguenti estremi:

1) la denominazione dell'Unità d'imbarco;
2) le date d'imbarco e sbarco su ogni singola Unità;
3) le qualifiche rivestite su ogni singola Unità;

h) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

i) certificato di licenza elementare superiore e patente di motorista di cui al punto 1. Della patente di motorista e ammessa la copia notarile;

l) stato di famiglia, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti (eccetto la dichiarazione integrativa ed il certificato della competente Commissione regionale attestante la qualifica di partigiano combattente che possono essere presentati prima della data stabilita per le prove orali), oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 11.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare un licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di

ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *a*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di motorista in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 12 del presente avviso programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti sana e robusta costituzione fisica ed inoltre: statura minima m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente senza lenti, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Resta inteso che la partecipazione al presente concorso dei mutilati o invalidi di guerra e dei mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, è subordinata al fatto che la minorazione di cui sono affetti sia compatibile con lo svolgimento delle proprie attribuzioni a bordo di una nave.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il detto pagamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

7. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

10. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ogni commissario è il seguente:

prova scritta	punti 10
prova grafica	» 10
prova pratica	» 30
prova orale	» 30

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sei decimi nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Sarà da assegnare una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione dei certificati atti a comprovare la pratica di lavori e le attitudini del candidato al posto cui aspira.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 20 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nelle votazioni complementari costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui ai punti *a*) e *b*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

12) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 11, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato, debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 11.

12. — I primi diciotto della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I motoristi in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

13. — Il motorista in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi diciotto della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di diciotto.

14. — Nell'atto in cui i motoristi in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

15. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 11 maggio 1949

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

I candidati dovranno sostenere — nell'ordine appresso indicato — le seguenti prove d'esame:

una prova scritta;
una prova grafica;
una prova pratica;
una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

La prova grafica consisterà nel rilievo dal vero di parti di meccanismo.

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore o di quello di tornitore, a scelta del candidato.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1 *Matematica elementare*: prime quattro operazioni con numeri interi e decimali frazioni ordinarie sistema metrico decimale rapporti e proporzioni misure delle principali superfici piane volumi dei solidi più comuni applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego uso delle tabelle dei manuali.

2 *Elementi di fisica*: cenni sulle proprietà generali dei corpi nozioni elementari di idrostatica peso specifico aerometri - Principio dei vasi comunicanti sifoni barometri manometri pompe a stantuffo pompe centrifughe ventilatori effetti del calore sui corpi termometri pirometri cambiamento di stato dei corpi con speciale riguardo all'acqua.

3 *Elementi di chimica*: cenni elementari sui corpi semplici e composti miscugli e leghe.

4 *Elementi di meccanica*: forze e loro composizione nei casi più semplici dinamometri gravità terrestre centro di gravità lavoro meccanico unità di lavoro e di potenza - macchine semplici.

5 - *Nozioni di cultura tecnica*:

a) organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge ingranaggi - bielle e manovelle - eccentrici;

b) apparecchi di misura: calibri a nonio - viti micrometriche - manometri dinamometri;

c) macchine utensili;

d) metalli impiegati nei motori: come si lavorano e come si riparano;

e) combustibili solidi e liquidi lubrificanti precauzioni da osservarsi nel loro uso;

f) precauzioni contro gli incendi estintori e loro uso;

g) caldaie a vapore: vari tipi di caldaie - apparecchi di alimentazione valvole di sicurezza;

h) macchine a vapore: vari tipi di motori a vapore - sistemi di distribuzione;

i) motori a combustione interna.

Motori a scoppio:

Composizione generale di un motore generalità di un ciclo a due e a quattro tempi rappresentazione lineare delle pressioni e dei volumi ciclo di lavoro diagrammi di lavoro - potenza cilindri stantuffo biella albero a manovella - composizione fondamentale della miscela carburata carburatore - magnete silenziatore invertitore di marcia cuscinetti comuni e reggispinta sistemi di refrigerazione.

Norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio loro registrazione nei riguardi dell'accensione e carburazione irregolarità avarie di funzionamento alla minima velocità e cure per evitarle casi di riscaldamento, ingranamento e fermata - manutenzione e verifica a motore spento.

Motori a combustione graduale:

Funzionamento generale dei motori Diesel a 4 tempi loro organi principali: basamento incastellatura cilindro motore organi moventi pompa combustibile pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento polverizzatori - valvole - compressore distribuzione avviamento - manovra - regolatore di velocità.

Funzionamento generale dei motori Diesel a 2 tempi con o senza compressore loro organi principali: basamento incastellatura cilindro motore organi moventi pompa lavaggio pompa combustibile - pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento valvole compressore - distribuzione - avviamento manovra regolatore di velocità.

Norme generali per l'esercizio dei motori a combustione graduale - verifica e regolazione delle punterie del bilancere di comando delle valvole - visita, rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori precauzioni da prendere prima di mettere un motore nello stato di riposo per qualche tempo verifiche periodiche.

l) condotta in manovra di piccoli motoscafi.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) ROMA

Il sottoscritto ...... presa conoscenza dell'avviso in data 11 maggio 1949 per il concorso a diciotto posti di motorista in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di ...... (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . .
Indirizzo attuale . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per ...... posti di ...... ».

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2351)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a sei posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 25 luglio 1935, n. 173, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti della lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Ritenuta la necessità di bandire ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il concorso riservato al personale statale;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 1949, n. 35645/12106/2.6.29/1.3.1, che autorizza a bandire un concorso per esame a sei posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo A), riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali, a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sei posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Al concorso può partecipare il personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente. Non è previsto alcun limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

2. Certificato medico in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti od imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, esse dovranno espressamente risultare dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

3. Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del fóglio matricolare, bollo di L. 40, per il primo foglio, e di L. 32 per ogni altro foglio, o foglio di congedo illimitato militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, numero 291), con la dichiarazione di non aver riportato alcuna punizione disciplinare per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, e ciò in relazione all'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualifica di orfano di guerra o figlio d'invalido dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69) rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altra attestazione di merito di guerra, o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano, o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista, o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con esibizione dei relativi brevetti.

4. Diploma di laurea in giurisprudenza, o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze, o scienze politiche delle Università di Roma, Perugia, Pavia, Padova, dell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della Scuola di scienze politiche o sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, o della laurea in scienze sociali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente.

5. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

6. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munito della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Art. 3.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 4.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati agli interessati.

Art. 5.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale; nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo;

3) diritto civile;

4) diritto amministrativo.

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte, ed inoltre:

diritto costituzionale, statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria ed antropologia criminale, ed anche:

1) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

4) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

6) testo unico delle leggi sanitarie;

7) legislazione sull'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 13 del regolamento del personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle di cui al citato regolamento.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e devono, sotto pena di decadenza, raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina a vice segretario in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, ed altresì il trattamento previsto dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 agosto 1947, n. 778, e 27 novembre 1947, n. 1331.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessioni C, per viaggi sulle Ferrovie dello Stato, e dell'apposito mod. 49 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali, già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1949
Registro n. 12, foglio n. 348. — OLIVA

(2399)

PREFETTURA DI BRINDISI

Graduatoria di merito del concorso al posto di coadiutore presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Vista la deliberazione n. 900 del 21 dicembre 1948 dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, con la quale viene indetto il concorso interno per coadiutore nella sezione medico-micrografica del Laboratorio di igiene e profilassi;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 26 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1949, con il quale viene nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti della Commissione predetta e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito per il posto di coadiutore presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi:

dott. Virgilio Levrè, con voti 159,83.

Art. 2.

Il dott. Virgilio Levrè è dichiarato vincitore del concorso predetto.

Brindisi, addì 1° giugno 1949

Il Prefetto

(2358)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.